ACCORDO AZIENDALE DISCIPLINA UNICA SEMPLIFICATA PER TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO DIPENDENTE

In data odierna, 21 novembre 2019

TRA

La Società Cesenatico Servizi Srl S, nella persona del suo rappresentante legale Agostini Jacopo,

 ϵ

Le rappresentanze sindacali, nelle persone del sig. Morris Gentili rappresentante sindacale per la Cgil, il sig. Foschi Paolo rappresentante sindacale per la Uil e il sig. Esposito Benedetto dipendente dell'impresa RSU rappresentante sindacale aziendale

premesso

che, visto quanto previsto dal CCNL Igiene ambientale (Az. Municipalizzate) del 01/07/2016 Testo Unico vigente 22/10/2018, il quale ammette la contrattazione aziendale su tutte le materie ad essa riservate dall'accordo interconfederale stesso, dal contratto collettivo nazionale di settore, o dalla legge, e visto altresì l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138

si conviene quanto segue

le Parti concordano, nelle more della definizione del contratto di secondo livello più organico di procedere con l'adozione del seguente accordo riguardante il recupero delle ore eccedenti il normale orario di lavoro.

In deroga a quanto previsto dall'art. 17 comma 2 del CCNL sopra richiamato, le parti concordano che i lavoratori, su loro adesione volontaria da manifestare in forma scritta all'azienda entro il 31 dicembre per gli anni successivi fino a revoca, avranno facoltà di richiedere il recupero delle ore eccedenti il normale orario di lavoro, anche oltre la settimana in cui sono state effettuate le ore in eccesso e precisamente entro il mese di gennaio dell'anno successivo.

L'ammontare di ore accumulate non dovrà mai eccedere le 50 ore.

In caso cessazione del rapporto di lavoro le ore accumulate dovranno essere recuperate entro la data di licenziamento, anche durante il periodo di preavviso, previo accordo fra le parti.

DISPOSIZIONI FINALI

Il contratto ha durata sino al 31/01/2021 con rinnovo tacito per altri quattro anni, qualora non venga sostituito da altro accordo integrativo di secondo livello più organico. La stessa regola si applicherà alle scadenze quadriennali successive.